



Prefettura di Lucca
Ufficio Territoriale del Governo

Lucca, data del protocollo

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO

e, p.c. AL SIGNOR QUESTORE

LUCCA

OGGETTO: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare n. 38138 del 18 novembre 2024, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica alla luce dell'intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate a numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale.

Infatti, occorre chiarire se, le frequenti procedure di identificazione da remoto degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine, mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti, e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso, soddisfino i requisiti previsti dall'art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Tale norma prescrive che i gestori di esercizi alberghieri e altre strutture ricettive possano dare alloggio a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che nelle 24 ore successive – 6 ore nel caso di soggiorni non superiori a 24 ore – i gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate. Tale disposizione per effetto dell'art. 19-bis D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018 si applica anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

La procedura consente all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.

Appare chiaro che, la gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso in struttura, senza identificazione *de visu* degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la *ratio* della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Al fine di evitare tale pericolo, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti comunicandola alla Questura **esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013 recante "Disposizioni concernenti la**



Prefettura di Lucca

Ufficio Territoriale del Governo

comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive", così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

Analogamente, si ritiene necessario registrare sul portale *Alloggiati web* i dati delle persone con la quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma *HomeExchange*. Il sito *HomeExchange*, infatti, consente di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo; ne deriva che il mancato inserimento dei relativi dati nel portale *Alloggiati web* disattenderebbe la *ratio* delle previsioni normative non potendosi escludere che l'iscrizione alla predetta piattaforma avvenga mediante l'inserimento di dati di fantasia, aggirando le prescrizioni normative, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Si conferma, anche in questa circostanza, l'obbligo, posto a carico di chi effettua tale tipo di "permuta" di verificare l'identità degli ospiti comunicandola alla Questura secondo le predette modalità di cui ai già citati decreti del Ministero dell'Interno.

Tale comunicazione è dovuta anche nei confronti di stranieri o apolidi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 286/1998.

Considerazioni analoghe vanno effettuate anche per i cc.dd. "*Marina resort*", strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica. Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 ottobre 2014, infatti, equipara tali strutture per l'applicazione dell'aliquota IVA alle strutture ricettive ponendole di fatto, nell'alveo dell'applicabilità dell'art. 109 T.U.L.P.S.

Si confida nella consueta collaborazione, assicurando nell'ambito delle rispettive competenze la piena osservanza della suindicata modalità di identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive, unitamente alla sua capillare diffusione nei confronti delle categorie interessate.

Il Prefetto
G. Scaduto